

Gli impegni *antitrust*. Profili sostanziali, procedurali e processuali

Carmela Leone - Università degli studi di Milano Bicocca

Il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha conferito all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nuovi poteri, mutuandoli dall'ordinamento comunitario. Tra questi nuovi strumenti di tutela della concorrenza si è distinto, per il frequente ricorso allo stesso, il procedimento che si conclude con l'accettazione di impegni, disciplinato dall'art. 14 *ter*.

La norma prescrive che l'Autorità possa chiudere un procedimento istruttorio senza l'accertamento dell'infrazione, nel caso in cui l'impresa interessata presenti, entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria, degli impegni giudicati idonei a rimuovere le preoccupazioni anticoncorrenziali evidenziate nell'atto di avvio. In tal caso, la norma stabilisce che l'Autorità può, con propria decisione, rendere gli impegni obbligatori per le imprese, prevedendo, inoltre, strumenti sanzionatori da usare in caso d'inottemperanza.

L'applicazione della norma ha evidenziato la necessità di approfondire questioni di ordine sostanziale, procedimentale e processuale.

Con riguardo al primo profilo, è necessario: a) collocare gli impegni all'interno del quadro dei poteri già attribuiti all'*Antitrust* dalla legge 287 del 1990; b) ricostruire il rapporto tra l'ordinaria procedura di accertamento e il procedimento che si chiude con l'accettazione d'impegni; c) individuare i limiti agli impegni, che discendono dal rispetto del diritto comunitario; d) approfondire la questione della controversa applicabilità agli impegni del principio di proporzionalità, attraverso la più recente giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con riguardo al profilo procedimentale, è opportuno prendere in considerazione la *Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'art. 14 ter* che, da un lato, descrive un procedimento di presentazione di impegni che si articola attraverso due passaggi: il primo, durante il quale l'impresa sottopone all'attenzione dell'Autorità impegni, definiti dalla Comunicazione, come "preliminari", e il secondo, che implica la presentazione di impegni "definitivi", a seguito delle osservazioni dell'Autorità stessa. E, dall'altro, sembra limitare l'intervento sugli impegni preliminari, disponendo che le parti possono essere sentite dall'*Antitrust*, ma solo per fornire le precisazioni e i chiarimenti necessari per la comprensione degli impegni.

La formulazione della Comunicazione ha permesso all'Autorità talvolta di interpretare la stessa in modo restrittivo - rigettando gli stessi senza interagire con le parti - e più spesso in modo ampliativo - conducendo una vera e propria trattativa con l'impresa che aveva presentato l'impegno preliminare - .

Infine, è necessario prendere in considerazione il profilo processuale della tutela delle imprese nel caso del rifiuto di accettare impegni da parte dell'Autorità, chiedendosi se l'impresa possa impugnare siffatto rifiuto.